

ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI: LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

7 febbraio 2022

Francesco Fedele

Dal decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 sul «Codice della crisi d'impresa» al DL 118 del 24 agosto 2021.



DL 14 del 12 gennaio 2019: composto da 391 articoli per adottare misure atte a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere iniziative tempestive per farvi fronte, dandosi un assetto organizzativo come indicato dall'art. 2086 del c.c.

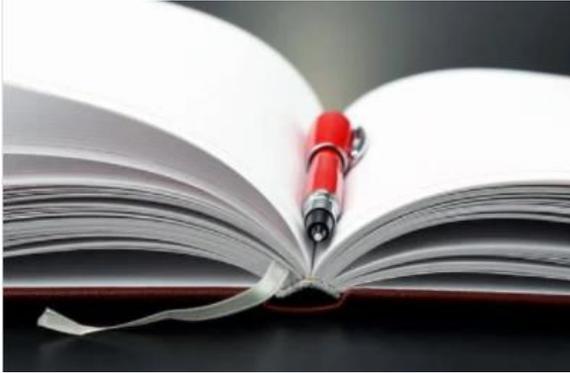
Al DL 118 del 24 agosto 2021: in vigore dal 15 novembre (le misure discusse nelle giornate del corso), con l'obiettivo di responsabilizzare l'imprenditore, con l'assunzione di soluzioni rapide per superare le difficoltà.

Il DL 118 del 24 agosto 2021 stabilisce che le organizzazioni sindacali devono prendere parte alla negoziazione.



Gli imprenditori che occupano più di 15 dipendenti devono informare e consultare le organizzazioni sindacali sullo stato di crisi, l'obbligo scatta se nel corso della composizione negoziata vengono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di una pluralità di lavoratori.

Nel corso della procedura l'imprenditore dovrà mettere in condizione i soggetti sindacali di apprendere la situazione di crisi d'impresa, l'avvio e lo stato della composizione negoziata e le decisioni che incidono sui rapporti di lavoro.



La procedura si apre con una **comunicazione scritta**, anche con posta elettronica, alle organizzazioni sindacali, i soggetti sindacali interessati sono quelli previsti dall'art. 47 comma 1 della legge 428/1990.

La comunicazione va alle **RSU** (rappresentanze sindacali unitarie) e al **sindacato di categoria che ha stipulato il CCNL** di categoria applicato nell'impresa.

In assenza di RSU la comunicazione **va inviata alle OOSS** (organizzazioni sindacali territoriali) maggiormente rappresentative.

Le organizzazioni sindacali, ricevuta la comunicazione, se intendono avviare il confronto devono inviare una richiesta scritta entro i **3 giorni successivi**.

La procedura deve avviarsi nei 5 giorni successivi e concludersi entro 10 giorni dal suo inizio, salvo diversa intesa tra le parti

Alla consultazione sindacale partecipa anche l'esperto della crisi d'impresa e tutte le parti devono mantenere la riservatezza riguardo le informazioni acquisite durante la trattativa

La comunicazione deve mettere in condizione il sindacato di conoscere almeno i dati che risultano dai documenti con l'istanza di nomina dell'esperto:

- la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa
- il piano finanziario che l'impresa intende adottare
- l'elenco dei creditori
- la pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza
- i debiti tributari e contributivi
- le informazioni presenti nella centrale dei rischi gestita dalla banca d'Italia

Il mancato o inesatto esperimento della procedura di informazione e consultazione costituisce condotta antisindacale che potrà essere tutelata con il procedimento ex art. 28 dello statuto dei lavoratori.

L'art. 28 chiama il pretore a esprimersi, entro 2 giorni successivi alla convocazione delle parti, sulla denuncia di tale comportamento volto a impedire l'attività sindacale.

Se il pretore ritiene sussistente la violazione della norma, emana un decreto motivato e immediatamente esecutivo per la cessazione del comportamento illegittimo.

Il significato della norma è quello di fare **sinergia**:
la parte imprenditoriale deve mettere seriamente in condizioni il sindacato di poter avere le informazioni utili al confronto;
le organizzazioni sindacali dovranno dotarsi di strumenti e conoscenze utili per valutare il tipo di crisi e contribuire a proporre soluzioni per garantire la continuità lavorativa e occupazionale.

